



Roma, Li 8 settembre 2020

**Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA

#### *L'iter legislativo del decreto Rilancio*

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

#### *Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*

In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, il cui commento sarà posto alla Vostra attenzione prossimamente.

In data 26 agosto 2020 il decreto-legge è in corso di esame in commissione.

### NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

#### **1. Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 302 del 3 settembre 2020**

Al volontario della Protezione civile spetta il bonus per i lavoratori dipendenti previsto dall’art. 63, D.L. Cura Italia per il mese di marzo. Questo quanto emerge dalla Risposta all’interpello n. 302 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 3 settembre scorso. L’attività di volontariato viene infatti equiparata ad una diversa modalità di svolgimento del proprio lavoro presso la sede.

#### **2. Decreto interministeriale bonus collaboratori sportivi**

Bollinato il decreto interministeriale con cui vengono definite le modalità di erogazione dell’indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi per il mese di giugno e i criteri di gestione delle risorse stanziare. Si resta in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento presenta una novità rispetto al precedente decreto interministeriale e che riguarda la gestione delle risorse. In caso di avanzo, queste potranno essere utilizzate per elevare l’importo dell’indennità di giugno nel limite massimo di mille euro solo per coloro che abbiano nell’anno 2019 percepito compensi superiori a 10mila euro annui.

### NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

#### **1. Risposta ad interpello n. 301 del 2020: card elettroniche**

Con la risposta ad interpello n. 301 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità per il servizio mensa, non fruite nel periodo di *lockdown*, purché nel limite giornaliero di euro 5,29.

In particolare, l'istante ha richiesto all'Amministrazione il corretto trattamento fiscale delle indennità assegnate mediante una card elettronica ai lavoratori presenti presso la sede, le quali non siano state fruite dai beneficiari a causa della chiusura degli esercizi commerciali convenzionati dovuta al *lockdown*. Più nello specifico, la tesi sostenuta dal contribuente ha preso le mosse dal presupposto secondo cui la somma erogata ai propri dipendenti rientri nella fattispecie prevista dall'art. 51 comma 2, lett c), ultimo periodo, del TUIR. Si tratterebbe, infatti, di un importo che potrebbe qualificarsi quale indennità sostitutiva di somministrazione di vitto, corrisposta agli addetti di unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione e che sconterebbe l'esenzione nel limite di 5,29 euro.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo la tesi prospettata dal contribuente, si è focalizzata ancora una volta sul trattamento fiscale riservato alle card elettroniche. Il documento di prassi, infatti, precisa che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso tale modalità integra un caso di "mensa diffusa", che a differenza dei buoni pasto, permette di verificare in tempo reale l'utilizzo da parte del dipendente, i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro (Ris. 63/2005). Ipotesi che, come correttamente rilevato dall'Amministrazione finanziaria, non si verificherebbe nel caso di specie in quanto tali importi di fatto non sono stati usufruiti dai dipendenti presenti in sede.

Come peraltro sostenuto dall'Amministrazione l'indennità potrà rientrare nell'ipotesi dell'art. 51, comma 2, lett. c) ultimo periodo TUIR a condizione che (i) l'orario di lavoro comporti una pausa; (ii) il lavoratore appartenga ad un'unità produttiva (sono quindi esclusi quelli non assegnati ad un'unità intesa come sede di lavoro); (iii) la suddetta unità sia collocata in un posto che richiede lo spostamento attraverso mezzi di trasporto in un luogo di ristorazione per l'utilizzo dei buoni pasto; (iv) l'erogazione sia rivolta a dipendenti o categorie omogenee. Solo al sussistere di tali condizioni, quindi, l'indennità sostitutiva sarà esclusa dal reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di 5,29 euro giornalieri applicandosi per la parte eccedente le regole ordinarie.

## 2. Circolare INPS n. 99 del 2020: congedo Covid-19

L'INPS, con la circolare n. 99 del 3 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del congedo COVID-19 per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, erogato a favore dei lavoratori dipendenti impiegati nel settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Più nel dettaglio, il congedo indennizzato deve essere fruito tra i genitori lavoratori conviventi in modalità alternata per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, da intendere complessivamente per la cura di tutti i minori e non per ciascun figlio. Tuttavia, la fruizione del congedo è subordinata alla imprescindibile condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Così, la fruizione del congedo può avvenire anche secondo la modalità oraria e può essere fruito da entrambi i genitori, purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell'altro genitore.

Rimangono, in ogni caso compatibili, due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, questa dovrà **essere presentata in modalità telematica**, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

## NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

### 1. Risposte ad interpello n. 304 del 2020: Plafond IVA

Con la risposta ad interpello n. 304 del 2020, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in materia di Plafond IVA.

Sul punto, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato

cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

Pertanto, il plafond può essere utilizzato sia per acquistare sia per importare, senza pagamento dell'IVA, tutti i beni e servizi inerenti all'attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili; ciò non vale per il plafond "vincolato" (commissionari o promotori delle triangolazioni), il quale è utilizzabile solo per acquistare beni da esportare allo stato originario.

Così come confermato circolare n. 145/E del 1998, l'agevolazione si estende altresì ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in *leasing* e all'acquisito di spese generali, non rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno all'attività agevolata. Più chiaramente, tale interpretazione trova applicazione in mancanza dell'intento, da parte dell'operatore economico, di esportare i beni o di inviarli in altro stato comunitario, nelle attuali disposizioni, nelle quali non si riscontra più alcun riferimento.

Quanto all'esclusione dell'agevolazione in esame, invece, essa si riconosce per le cessioni dei fabbricati e delle aree edificabili non solo in caso di acquisto, ma anche nelle ipotesi in cui il fabbricato venga realizzato in proprio o mediante contratto d'appalto, oppure venga utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

## 2. Risposte ad interpello n. 305 del 2020: cessioni intracomunitarie

Con la risposta ad interpello n. 305 del 2020, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di cessioni intracomunitarie e di prova del trasferimento del bene.

Con il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, è stato introdotto l'art. 45-*bis* nel Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha richiamato la presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito europeo, introdotta dalla disposizione in esame su cui la Commissione ha fornito ulteriori chiarimenti con le note esplicative sui "*quick fixes 2020*".

Nel primo paragrafo delle note esplicative, vengono disciplinate due ipotesi: la prima in cui i beni sono stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per un suo conto; la seconda, invece, in cui i beni sono stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

Così, nel primo caso, il venditore dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto. In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, documenti specificamente indicati.

Nel secondo caso, invece, il trasporto viene effettuato dall'acquirente oppure da un terzo per suo conto, per cui l'acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre alla suddetta dichiarazione, l'acquirente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci rilasciati da due diverse parti indipendenti, l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente oppure di un documento di trasporto insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati dalla normativa.

Tuttavia, come previsto nelle *quick fixes 2020*, è esclusa l'applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro, qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario con propri mezzi senza l'intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore.

In ogni caso, la presunzione prevista nell'art. 45-*bis* del Regolamento n. 282 del 2011 si applica solo ove la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti previsti. Il contribuente, in mancanza della documentazione di richiesta, può provare con altri elementi oggettivi di prova, che l'operazione sia realmente avvenuta, ai fini dell'applicazione della presunzione. L'articolo 45-*bis*, a tal riguardo, non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.

## **1. Risposta ad interpello n. 312 del 2020: plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati da demolire**

Con la risposta ad interpello n. 312 del 2020, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati da demolire.

In primo luogo, l'Amministrazione finanziaria ha richiamato la risoluzione n. 395/E del 2008, con la quale è stato previsto che la vendita a titolo oneroso di fabbricati ricadenti in un'area oggetto di un piano di recupero, approvato in via definitiva dal Comune, è riconducibile alla fattispecie della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, con conseguente tassabilità della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite.

Tale interpretazione, più chiaramente, si fonda sul fatto che, se i fabbricati ceduti ricadenti in un piano di recupero (da cui notoriamente discende la possibilità di sviluppare in termini di incremento le cubature esistenti), oggetto della compravendita non possono essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, bensì, diversamente, l'area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatorie in corso di definizione. In considerazione di ciò, si è dunque operata la riqualificazione dell'oggetto della cessione da "fabbricato" a "terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria", con applicazione del relativo trattamento fiscale riservato a quest'ultima ipotesi.

Tuttavia, tale interpretazione seguita dall'Amministrazione finanziaria non ha tuttavia trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostenuto che, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. b) del TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso sia un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione.

In considerazione dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, la citata circolare n. 23/E del 2020 ha considerato superate le indicazioni contenute nella richiamata risoluzione n. 395/E del 2008.

## **2. Agevolazione prima casa: alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Con la risposta ad interpello n. 310 del 4 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in tema di agevolazione prima casa.

A tal riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha richiamato la nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, TUR, la quale prevede l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata del 2 per cento (e l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 cadauna) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, a determinate condizioni.

Ne consegue che il contribuente decade dalle agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, qualora non venda entro l'anno l'abitazione agevolata pre-posseduta, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e degli interessi.

In merito, è stato emanato il Decreto Liquidità, il quale con l'art. 24 ha introdotto la sospensione - nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 - dei termini dell'agevolazione prima casa, previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Inoltre, con la circolare n. 9 del 2020, l'Ufficio fiscale ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione "prima casa" per coloro che ne hanno usufruito. Più nel dettaglio, è stato precisato che i termini suindicati sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tra i termini oggetto di sospensione, è compreso altresì il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".

**3. Risposta a interpello n. 318 del 2020: Concessione e credito d'imposta locazione botteghe e negozi**

Con la risposta ad interpello n. 318 del 2020, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al credito di imposta per la locazione di botteghe e negozi, di cui alla categoria catastale C/1 e disciplinato all'art. 65 del Decreto Cura Italia.

Nello specifico, il documento di prassi ha fornito precisazioni in merito alla **tipologia contrattuale rilevante** al fine di poter usufruire di detta agevolazione, ricomprendendo, nella stessa, altresì i canoni di locazione degli immobili concessi da enti pubblici. Inoltre, sono stati nuovamente riportati i chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E/2020, in relazione al credito avente la medesima finalità e disciplinato dall'art. 28 del Decreto Rilancio, laddove era stato ricompreso, nell'ambito applicativo della disposizione, anche il contratto di leasing operativo sulla base nell'analoga funzione economica rispetto al tipico contratto di locazione.

Con il documento di prassi in esame, tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto applicabile, al caso concreto, il principio ora illustrato, ribadendo che il credito di imposta spetti in riferimento ad ogni tipologia contrattuale che presenti la medesima funzione economica della locazione, dunque a prescindere dal *nomen iuris*. Infine, tenuto conto della struttura contrattuale rappresentata dall'istante e rientrante nello schema della concessione, l'Agenzia ha concluso per l'ammissione dello stesso alla fruizione del beneficio, sussistendo la medesima funzione economica del contratto di locazione.

**4. Risposta a interpello n. 317 del 2020: indennità di portafoglio**

Con la risposta ad interpello n. 317 del 2020, l'importo corrisposto dal consulente finanziario alla banca che gli ha affidato il mandato di gestione della clientela di un altro *private banker*, pari all'ammontare che la stessa banca corrisponderà (a titolo di indennità di clientela) al consulente finanziario che ha "ceduto", è deducibile dal reddito d'impresa nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.

Con il contratto di cessione, infatti, la clientela del promotore finanziario uscente non viene trasferita; diversamente, oggetto del trasferimento è propriamente il diritto allo sfruttamento della clientela medesima. Più chiaramente, attraverso il negozio di cessione in parola, ciò che viene trasferito è una sorta di "diritto allo sfruttamento" della clientela stessa, assimilabile alla "licenza" di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, nel cui interesse i promotori concludono contratti.

Ne consegue che, ai fini fiscali, il contribuente può dedurre sostenuto per l'indennità in argomento nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, come prescrive il comma 1 dell'articolo 108 del Tuir.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**Studio ACTA - ENBIMS**